

## IVA

---

### ***Il trattamento Iva delle quadrangolazioni unionali***

di **Marco Peirola**

Nel corso del 113° meeting del **Comitato Iva**, tenutosi il **3 giugno 2019**, la Commissione europea ha approvato il **Working Paper n. 968 del 15 maggio 2019**, con il quale il Comitato Iva ha esaminato alcune **questioni collegate alle “quick fixes”**, cioè alle **“misure rapide”** contenute nel pacchetto legislativo approvato dal Consiglio europeo il **4 dicembre 2018**, applicabili **dal 1° gennaio 2020**.

Tra le questioni affrontate dal Comitato Iva è di interesse quella relativa all'**applicazione, nell'ambito di una vendita “a catena”, della semplificazione** prevista dall'[articolo 141 Direttiva n. 2006/112/CE](#) per le **triangolazioni unionali**.

Il caso è quello in cui **B** (identificato in SM2) **vende i beni a C** (identificato in SM3) che, a sua volta, li **rivende a D** (identificato in SM4), **con successiva rivendita a E** (identificato in SM5).

L'operazione è una **quadrangolazione**, rispetto alla quale la [circolare 145/E/1998](#) (§ 8) ha precisato che, *“allo stato attuale, tale tipologia di operazioni non può godere delle semplificazioni previste per l'operazione triangolare, ma è necessaria un'interruzione dei rapporti mediante la nomina di un rappresentante fiscale nello Stato membro di partenza o in quello di arrivo dei beni. Pertanto, qualsiasi interpretazione diversa da quella indicata è da considerare non legittima”*.

Nel caso considerato, si ipotizza che C comunichi a B il proprio **codice identificativo** posseduto in SM3, cosicché **il trasporto è imputabile alla cessione effettuata da B nei confronti di C**.

In linea di principio, **nella situazione descritta**, C effettua un **acquisto intra-unionale imponibile in SM5**, cioè nello **Stato membro di destinazione finale dei beni**.

È dato ritenere, alla luce dell'[articolo 36-bis Direttiva 2006/112/CE](#), in vigore dall'1 gennaio 2020, che la stessa conclusione valga nell'ipotesi in cui il **trasporto sia curato da C**, a condizione che comunichi a B il **proprio codice identificativo** attribuito da SM3 (e non quello eventualmente posseduto in SM2).

A questo punto, occorre verificare se all'operazione in esame sia applicabile l'[articolo 141 Direttiva 2006/112/CE](#), che prevede una **semplificazione per le triangolazioni unionali**, consentendo al soggetto intermedio di non applicare l'Iva sull'acquisto intra-unionale se ricorrono determinate **condizioni**.

In particolare, è richiesto che:

- l'**acquisto intra-unionale** sia **posto in essere da un soggetto passivo (C) non stabilito** nello Stato membro in cui si considera effettuato il predetto acquisto (SM5), ma **identificato in altro Stato** membro (SM3);
- l'**acquisto intra-unionale** sia **effettuato ai fini della successiva cessione** ad altro soggetto passivo (D) nello Stato membro di arrivo dei beni (SM5);
- **D sia un soggetto passivo identificato ai fini Iva nello Stato membro di arrivo dei beni** (SM5);
- D sia stato **designato come debitore dell'imposta** dovuta in SM5 per la cessione effettuata da C;
- i beni siano **direttamente trasportati** da SM2, che è uno Stato membro diverso da quello in cui C è identificato ai fini Iva (SM3);
- i beni siano **direttamente inviati da SM2 a E e non al soggetto passivo per conto del quale la successiva cessione è effettuata** (D).

Dal momento che l'esenzione è applicabile se i beni sono inviati al soggetto per conto del quale C effettua la successiva cessione, cioè D, **si potrebbe teorizzare che la semplificazione non operi** e che, di conseguenza, **l'acquisto intra-unionale di C sia imponibile**.

Nello specifico, siccome **i beni non sono trasportati al soggetto per conto del quale C pone in essere la propria cessione**, cioè D, ma ad **altro soggetto** (E), sembrerebbe lecito concludere che **C debba identificarsi ai fini Iva in SM5** per rendere imponibile l'acquisto intra-unionale ivi effettuato.

Come, tuttavia, osservato dal Comitato Iva, **la semplificazione opera anche nella fattispecie descritta**, in quanto, nei confronti di C, è **irrilevante l'utilizzo/destinazione dei beni da parte di D**, nel senso che C adempie ai propri obblighi inviando i beni nel luogo concordato con D.

La circostanza che ci sia una **cessione da D ad E**, di cui C ne sia o meno a conoscenza, **non influisce sulle condizioni di applicazione dell'esenzione in capo a C**, che pertanto non è tenuto ad identificarsi in SM5.

L'identificazione in SM5 è, invece, **richiesta in capo a D**, che diventa debitore dell'imposta dovuta in SM5 per la l'operazione effettuata, nei suoi confronti, da C.

Il Comitato IVA rammenta che anche l'[articolo 42, lett. b\), Direttiva 2006/112/CE](#) deve essere tenuto in considerazione per il corretto trattamento impositivo dell'operazione, cosicché C deve riportare nell'**elenco riepilogativo** la cessione nei confronti di D e il suo codice identificativo.

In difetto, l'acquisto intra-unionale effettuato da C si considera imponibile in SM3, ex [articolo 41 della stessa Direttiva](#).

Infine, la **cessione da D ad E** è una **cessione interna**, imponibile in SM5.

In conclusione, **le regole delle vendite a catena si applicano indipendentemente dal numero di soggetti coinvolti.**

In ogni caso, la semplificazione prevista per le **triangolazioni unionali** si applica solo quando, per le **transazioni che coinvolgono tre soggetti nella catena**, siano rispettate le condizioni sopra descritte. In sostanza, solo il soggetto che effettua l'acquisto intra-unionale può potenzialmente beneficiare della semplificazione, che **nell'esempio prospettato è C e non D.**



Seminario di specializzazione  
**IVA INTERNAZIONALE 2019 NOVITÀ  
NORMATIVE E CASISTICA PRATICA**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)